

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 773-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1986 sul commercio del grano e della Convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1988

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono state rinnovate a Londra il 12 e 14 marzo 1986 rispettivamente le Convenzioni sul commercio del grano e sugli aiuti alimentari. Ai negoziati ha partecipato la CEE su mandato del Consiglio dei Ministri della Comunità. La Convenzione sul commercio del grano aggiorna il testo di quella del 1971 estendendo la disciplina a cereali diversi dal grano (segala, orzo, avena, granoturco, miglio, sorgo). La Convenzione tende alla stabilità dei mercati internazionali, a favorire lo scambio di informazioni, a combattere la concorrenza sleale. Vi sono definite e classificate le operazioni di acquisto, distinguendo le transazioni ordinarie da quelle fatte a condizioni di maggior favore per evitare che portino pregiudizio ad altri Stati firmatari.

L'applicazione della Convenzione è garantita dal Consiglio internazionale del grano, che ha sede a Londra.

Per quanto riguarda i finanziamenti, a partire dal primo luglio 1986 e per cinque anni (è la durata della Convenzione) la Comunità continua a pagare i contributi precedentemente fissati al Consiglio internazionale del grano.

I paesi aderenti alla Convenzione sull'aiuto alimentare sono impegnati a fornire ogni anno 10 milioni di tonnellate di cereali, come aiuto minimo a paesi in via di sviluppo. L'obbligo globale della Comunità e dei suoi Stati membri è di 1.670.000 tonnellate annue, di cui il 55,5 per cento a carico del bilancio comunitario e il 44,5 per cento a carico dei singoli Stati per le loro azioni bilaterali (il solo Portogallo non contribuisce con la quota nazionale). L'impegno italiano specifico è di 95.400 tonnellate annue.

Dietro mandato del Consiglio, la Comunità e i suoi Stati membri hanno depositata la dichiarazione di applicazione provvisoria, non avendo potuto, gli Stati membri, completare prima del 30 giugno 1986 le rispettive procedure di ratifica.

Ambedue le Convenzioni rispondono pienamente alle finalità della politica italiana nei confronti dei paesi in via di sviluppo e pertanto la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea a voler autorizzare la loro ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESI)

16 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

11 maggio 1988

Le due Convenzioni sottoposte a ratifica sono state negoziate direttamente dalla CEE sulla base della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 25 giugno 1986. Tale decisione che autorizza il Presidente del Consiglio a concludere le Convenzioni (salve le successive procedure di ratifica) si basa sui principi della politica commerciale comune di cui all'articolo 113 dei Trattati.

Per quanto di sua competenza, la Giunta esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione 1986 sul commercio internazionale del grano e la Convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle Convenzioni stesse.

Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della Convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse iscritte sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.